Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 19 ottobre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganși le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 836.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « V. Gerace » di Cittanova (Reggio Calabria).

N. 836. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « V. Gerace » di Cittanova (Reggio Calabria) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1959
Atti del Governo, registro n 121, *foglio n* 45 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 837.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Sassoferrato (Ancona).

N. 837. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sassoferrato (Ancona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1959
Atti del Governo, registro n 121, *foglio n* 46 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 838.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in frazione Capodimonte del comune di Castenedolo (Brescia).

N. 838. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 30 gennaio 1959, integrato con dichiarazione del 31 gennaio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in frazione Capodimonte del comune di Castenedolo (Brescia), e viene riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1959
Atti del Governo, registro n 121, *foglio n* 42. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 839.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Cattolica (Forlì).

N. 839. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 1° marzo 1958, integrato con dichiarazione del 25 marzo 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Cattolica (Forlì), e viene riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1959
Atti del Governo, registro n 121, *foglio n* 43. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1959.

Nomina dei componenti il Consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949;

Visto il proprio decreto, in data 10 aprile 1956, con il quale sono stati nominati i componenti il Consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del detto Organo per il prossimo triennio;

Viste le designazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 della predetta legge n. 949;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati componenti il Consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma, istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, i seguenti signori per i quali non ricorre l'incompatibilità prevista dal terzo comma dell'art. 23 della legge stessa:

a) su designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Carlo Orsi, cav. lav. Attilio Benigni, professore Umberto Biglia, dott. Vittorio Taddeo, professore Michele Lacalamita;

b) su designazione del Ministro per il tesoro:

rag. Benigno Airoldi, dott. Francesco Rota, gr. uff. Luigi Candiani, indicati dall'Associazione bancaria italiana:

ing. Giuseppe Della Chiesa e ing. Ferruccio Maglioni, indicati dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane;

rag. Rinaldo Lardera e prof. Nicola Garrone, indicati dall'Associazione nazionale fra le Banche popolari italiane;

c) su designazione del Ministro per l'industria e commercio:

dott. Danilo De Micheli, rag. Giuseppe Maffei e dott. Tommaso Prudenza, indicati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.

I predetti dureranno in carica tre anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1959
Registro n 29 *Tesoro, foglio n* 203 — FLAMMIA

(5709)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1959.

Designazione degli Istituti ed Aziende di credito a medio termine autorizzati ad effettuare i finanziamenti speciali di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato, con il quale viene prevista la concessione di finanziamenti a favore di medie e piccole imprese per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro;

Visto l'art. 2 della legge medesima, con il quale viene previsto che i finanziamenti di cui all'art. 1 siano accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli Istituti ed Aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il verbale della 105ª riunione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuta il 10 settembre 1959, da cui risulta che il Comitato medesimo ha deliberato che gli Istituti ed Aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine possano effettuare le operazioni previste dall'art. 1 della indicata legge 30 luglio 1959, n. 623, salvo l'obbligo, per gli Istituti speciali regionali, di chiedere la preventiva autorizzazione del Comitato quando l'importo delle operazioni superi il quinto del fondo di dotazione;

Viste le domande, con le quali i sottoelencati Istituti hanno chiesto di essere autorizzati, ai sensi dell'art. 2 della già citata legge 30 luglio 1959, n. 623, a compiere le operazioni di cui all'art. 1: Istituto Mobiliare Italiano; Banca di Credito Finanziario (Mediobanca); Banca Centrale di Credito Popolare (Centrobanca); Ente Finanziario Interbancario (Efibanca); Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca Nazionale del Lavoro; Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro; Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte; Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige; Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia; Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche; Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria; Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio; Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana; Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie; Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna; Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria; Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti Istituti ed Aziende di credito sono autorizzati ad effettuare i finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese previsti dall'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, secondo le norme contemplate dalla legge medesima:

1) Istituto Mobiliare Italiano;

2) Banca di Credito Finanziario (Mediobanca);

3) Banca Centrale di Credito Popolare (Centrobanca);

4) Ente Finanziario Interbancario (Efibanca);

5) Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca Nazionale del Lavoro;

6) Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro;

7) Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte;

8) Istituto per l'esercizio del credito a medio ed a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige;

9) Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia;

10) Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche;

11) Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria;

12) Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio;

13) Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana;

14) Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie;

15) Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna;

16) Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria;

17) Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine.

Gli Istituti regionali di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, indicati dal n. 7 al n. 17, hanno l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, quando l'importo delle singole operazioni superi il quinto del fondo di dotazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1959, registro n. 23 Interno, foglio n. 78, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 99 000.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5682)

Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1959, registro n. 23 Interno, foglio n. 76, il comune di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6 000 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5683)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 1° luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1959, registro n. 23 Interno, foglio n. 112, il comune di Campobello di Mazara (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 13 000 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5684)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 1° luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1959, registro n. 23 Interno, foglio n. 113, il comune di Erice (Trapani) è stato autorizzato al assumere un mutuo di L. 56 330 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5685)

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 9 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1959, registro n. 23 Interno, foglio n. 75, il comune di Castel di Casio (Bologna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 420 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5686)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1959, registro n. 23 Interno, foglio n. 77, il comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6 990 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5687)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 9 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1959, registro n. 23 Interno, foglio n. 114, il comune di Galatro (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29 770 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5688)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra.

Con decreto Ministeriale n. 12831 in data 30 settembre 1959, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra, con sede in Roma alla via del Corso n. 303, è stato costituito, per la durata di un triennio, come segue:

Rossato Giovanni, Arcaròli Giuseppe, Capuano Lelio, Romanini Angelo e Scimè Gerlando, designati dal Consiglio nazionale dell'Associazione vittime civili di guerra;

Falcone dott. Annibale, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Buoncristiano dott. Aldo, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(5681)

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del fiume Oglio dalla foce del Cherio alla foce del Mella.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 14 luglio 1959, n 1689 (registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1959, al registro n. 38, foglio n. 117), sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Oglio dalla foce del Cherio alla foce del Mella, interessanti gli immobili compresi nel perimetro delimitato dalla corografia 30 ottobre 1958 in scala 1·25000, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5665)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Undicesima estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli 3,50 % e 5 % del Prestito della ricostruzione

Si rende noto che il giorno 16 novembre 1959, alle ore 10, in Roma presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la undicesima estrazione delle sei serie (tre per ciascuna specie del debito di titoli del Prestito della ricostruzione, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1960.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(5691)

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° gennaio 1963

Si notifica che il giorno 16 novembre 1959, dopo le ore 10 e cioè appena ultimate le operazioni per l'ammortamento delle serie dei due Prestiti della ricostruzione, presso la Direzione generale del debito pubblico in Roma, via Goito n 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio da L. 10 000 000, n. 4 di L 5 000 000 e n. 20 di L. 1 000 000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1963 alla 20ª/1963) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° gennaio 1963, emesse in base alle leggi 16 ottobre 1953, n. 799, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto Ministeriale 31 dicembre 1953.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di novembre alle ore 10, nella sala sopracitata, aperta al pubblico.

Roma, addì 16 ottobre 1959

Il direttore generale. SCIPIONE

(5692)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. N. 5 % (1964)	366	5.000 —	Cangiano Ersilia di Giuseppe, moglie di *De Chiara* Giuseppe fu Antonio, dom. a Napoli. Vincolato per dote	Cangiano Ersilia di Giuseppe, moglie di *Di Chiara* Giuseppe ecc. come contro
Rendita 5 % (1935)	262999	215 —	Come sopra	Come sopra
Id.	8629	550 —	Coscia Madalena fu Giovanni Battista, moglie di Bellora *Bernardo Evasio*, dom. in Alessandria. Vincolato per dote	Coscia Madalena fu Giovanni Battista, moglie di Bellora *Evasio Bernardo*, ecc. come contro
Id.	128421	1.420 —	Netti Michelina fu Ettore moglie di *Ghizzi* Giovanni dom. in Petina (Salerno)	Netti Michelina fu Ettore, moglie di *Gizzi* Giovanni dom. in Petina (Salerno)
Id.	21312	500 —	Greppi *Innocente* fu Giacomo dom. a Sala Comacina. Ipotecato per cauzione esattoriale	Greppi *Pietro Innocente* fu Giacomo ecc. come contro
Id.	21313	1.550 —	Come sopra	Come sopra
Id.	21314	480 —	Come sopra	Come sopra
Id.	21315	20 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	660692	196 —	Come sopra	Come sopra
Id.	538848	56 —	Cavagnaro Giuseppe e *Luciana* fu Roberto, minori sotto la patria potestà della madre Frumento Ines di Alessandro dom. in Genova, con usufrutto a Frumento Ines di Alessandro ved. Cavagnaro Roberto	Cavagnaro Giuseppe e *Anna Luciana* fu Roberto, minori ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1959)	3744	1.500 —	Giardini *Umberta* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Savoldi Anna Maria fu Pietro ved. Giardini dom. in Brescia	Giardini *Umbertina* fu Carlo, minore ecc. come contro
Id.	8570	37.500 —	Tricarico Caterina fu Nicola dom. a Cosenza con usufrutto a Palma *Anna* fu Antonio dom. a Cosenza	Come contro con usufrutto a Palma *Maria Anna* fu Antonio dom. a Cosenza
Id.	7064	2.750 —	*Persichetti Ugolini* Michele fu Ugolino, interdetto sotto la tutela di *Antese* Agata fu Franco ved. Persichetti Ugolini	*Persichetti* Michele fu Ugolino, interdetto sotto la tutela di *Anteri* Agata ecc. come contro
Id.	7262	250 —	*Persichetti Ugolini* Michele fu Ugolino, interdetto sotto la tutela della madre Anteri Agata fu Franco ved. Persichetti	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	791525	287 —	Bonsignori *Pierino* di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre dom. in Varese	Bonsignori *Pietro* di Angelo, ecc. come contro
Rendita 5 % (1935)	237446	30.000 —	Portalupi Carlo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Peretti *Annetta* fu Alessandro ved Portalupi dom in Cite l'Arbeille (Grenoble) (Francia), con usufrutto a Fidia Giovanna fu Giovanni ved. Portalupi dom. a Crevacuore (Vercelli)	Portalupi Carlo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Peretti *Antonia* fu Alessandro ved Portalupi ecc. come contro, con usufrutto come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	298638	35 —	Pesenti Laura Camilla di *Paolo*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Bergamo	Pesenti Laura Camilla di *Bortolo Paolo*, minore ecc. come contro
Id.	298637	35 —	Pesenti Caterina di *Paolo* ecc. come sopra	Pesenti Caterina di *Bortolo Paolo*, ecc. come sopra
Id.	403707	1.750 —	Maberto Emma fu Francesco, moglie di Belletto Marco, dom. a Giaglione (Torino), con usufrutto a Bar Maria fu *Vincenzo* vedova di Piano Michele	Maberto Emma fu Francesco, ecc come contro, con usufrutto a Bar Maria fu *Pietro* vedova di Piano Michele

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	403706	1.750 —	Belletto Marco di Battista dom. a Giaglione (Torino) con usufrutto a Bar Maria fu *Vincenzo* ved. di Piano Michele.	Belletto Marco di Battista dom. a Giaglione (Torino) con usufrutto a Bar Maria fu *Pietro* ved. di Piano Michele.
Id.	323897	1.700 —	*Piccinini* Giovanna di Felice, moglie di D'Onofrio Francesco dom. a Bologna. Vincolato per dote	*Piccinni* Giovanna di Felice, ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1959)	9325	2.500 —	Alba *Sandra* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maizza *Isabella* fu Vito ved Alba, dom. in Monopoli (Bari)	Alba *Alessandrina* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maizza *Elisa* ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	22074	280 —	Giorcelli *Adelina* fu *Gioacchino*, moglie di Buscaglino Celestino dom a Frassinello Monferrato (Alessandria). Vincolato per dote	Giorcelli *Seconda Adele Felicita* fu *Giovacchino* ecc. come contro

QUIETANZE ESATTORIALI

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
P. Red. 5 % (1936)	548011	600 — Somma versata	*Grazietta Bonà ved. Manunta*, nata a *Cagliari* il *14 aprile 1894*	*Bonà Pittaluga Maria Grazia*, nata a *Sassari* il *12 aprile 1887*
Id.	548012	19.700 — Somma versata	Come sopra	Come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano intervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

(5238) Roma, addì 14 settembre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

Ai sensi dell'art 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'articolo 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

n. 162795 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/8627941 al 7/8627950) . . di L. 50 000
» 162796 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/8627951 al 7/8627960) . » » 50.000
» 162797 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/8627961 al 7/8627970) . » » 50 000
» 302994 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/6059861 al 7/6059880) . . » » 100 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Udine e denunciati smarriti dal sig. Lugatti Anedi, nato a Palmanova il 14 ottobre 1908 e domiciliato in Udine, via Nicolò Lionello num 8

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 2 ottobre 1959

(5518) *Il direttore generale* SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1959

1 Dollaro USA	620,601
1 Dollaro canadese	654,675
1 Franco svizzero	142,95
1 Corona danese	90,072
1 Corona norvegese	87,072
1 Corona svedese	119,93
1 Fiorino olandese	164,512
1 Franco belga	12,408
100 Franchi francesi	126,472
1 Lira sterlina	1742,575
1 Marco germanico	148,482
1 Scellino austriaco	24,027

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio successivo, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il decreto Presidenziale 30 giugno 1957, proposto dal dott Giovanni Lumia, già vice pretore onorario del mandamento di Taormina.

(5637)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a posti di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacanti nelle provincie di Caserta e Taranto; di segretario comunale generale di 1ª classe (grado I) vacanti nei comuni di Ascoli Piceno e Asti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a posti di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacanti nella provincie di Caserta e Taranto, di segretario comunale generale di 1ª classe (grado I) vacanti nei comuni di Ascoli Piceno e Asti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera *c*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra, quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 1° ottobre 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

(5657)

Concorso per titoli a posti di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacanti nei comuni di Trani (Bari), Aversa (Caserta), Cuneo, Carpi (Modena), Verbania (Novara), Spoleto (Perugia) e Sondrio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a posti di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacanti nei comuni di Trani (Bari), Aversa (Caserta), Cuneo, Carpi (Modena), Verbania (Novara), Spoleto (Perugia) e Sondrio.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie,

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario,

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura,

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art 5.

I concorrenti di cui alle suddette lettere *c*) e *d*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario,

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso,

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra, quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 10 ottobre 1959

p *Il Ministro:* Bisori

(5658)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Valenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 53139 Div 3ª san. in data 1° giugno 1957, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Valenza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso,

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Alessandria ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Vista la designazione del comune di Valenza, relativa all'ufficiale sanitario componente della Commissione stessa,

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 12 marzo 1935, n 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Valenza è costituita come appresso.

Presidente.

Spatazza dott Leonardo. vice prefetto.

Componenti.

Sircana dott Antonio, medico provinciale superiore,

Cambosu prof Giovanni, docente universitario di igiene direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Torino,

Manai prof. Andrea, docente universitario di patologia e di clinica medica, primario medico dell'Ospedale civile di Alessandria,

Iori dott. Franco, ufficiale sanitario del comune di Alessandria.

Segretario:

Bellora dott Francesco, consigliere di 1ª classe

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Alessandria.

Alessandria, addì 6 ottobre 1959

Il prefetto: Sarro

(5666)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.